



# COMUNE DI FINALE EMILIA

*PROVINCIA DI MODENA*

## *DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*

**COPIA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE

NR. Progr. **85**

Data **14/07/2014**

Seduta NR. **10**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 14/07/2014 alle ore 21:00.*

*Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 14/07/2014 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FERIOLI FERNANDO	S	LODI LAURA	S	GARUTTI MIRCO	S
RATTI ANDREA	S	MOLESINI MICHELE	S	BIAGI LORENZO	S
POLLASTRI GIULIO-MARIA	S	GOLINELLI GIOVANNI	S	BOETTI MAURIZIO	S
BENATI VALERIA	N	GULINELLI MICHELE	S		
SCACCHETTI MICHELE	S	POLETTI MAURIZIO	S		
MANTOVANI LETIZIA	S	BORGATTI GIANLUCA	S		
BALDINI CLAUDIO	S	PALAZZI SANDRO	S		
<i>Totale Presenti 16</i>			<i>Totali Assenti 1</i>		

Sono presenti gli Assessori: MONARI DANIELE, RIGHINI MASSIMILIANO, D'AIELLO ANGELO, POLETTI LISA, MENGOLI FABRIZIO

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE MONICA MANTOVANI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

**OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  
APPROVAZIONE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Registrati i seguenti interventi:

*VICE SINDACO:*

“La TASI è una nuova imposta, introdotta proprio nel 2014. La genesi della TASI trova sostanzialmente origine nel fatto che si è deciso, lo scorso anno, di esentare l’abitazione principale, dove il Governo nei primi sei mesi trovò la copertura, poi riuscì, un po’ con qualche difficoltà, a trovarla anche per gli altri sei mesi, e esentò, nonostante tutti Comuni l’avevano messo in bilancio, la prima casa IMU. E cosa fece? I Comuni l’avevano messo in bilancio, ci ha dato il corrispondente in trasferimenti della perdita di gettito IMU, aliquota 4 per cento di legge, risarcendoci il mancato gettito, perché se no non ci sostenevamo.

L’avevamo previsto nel bilancio di previsione, in corso d’anno ha fatto l’esenzione, però lo Stato a fine anno ci ha detto: guarda che quest’altro anno l’IMU sulla prima casa è ancora esente, ma io non ti do nessun soldo, ti do la TASI, e tu ti trovi le risorse dove vuoi.

E con la TASI si può tassare tutta una serie di immobili, che sono anche quelli esentati dall’IMU, come l’abitazione principale. Pensate, tutti i Comuni italiani, di fatto, tassano l’abitazione principale con la TASI. Cioè lo Stato l’ha esentata dall’IMU, e la tassano con la TASI. Cioè rientra dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

Dunque, già... molto discutibile - voglio usare quest’espressione - è questa politica fiscale, dove si manda a valle le problematiche, perché lo Stato centrale può dire: oh, è stato il Comune che l’ha messo. Però, e lo ripeto, andate a vedere in giro tutte le aliquote, tutti i Comuni dell’area nord, tutti i Comuni fuori, tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna, tutti hanno tassato l’abitazione principale, per cos’hanno fatto con la TASI, la maggior parte? Hanno tassato i Comuni esenti da IMU, e poi qualcheduno anche qualcun altro. Noi, invece, ci siamo limitati esclusivamente a quello.

Noi abbiamo previsto lo 0,30 per l’abitazione principale, più detrazioni, detrazioni per l’importo di rendita, anche di 50 euro a figlio presenti nel nucleo familiare del proprietario possessore dell’immobile.

Gli immobili merce, delle società immobiliari, abbiamo fatto 0,25, che sono... i beni merce sono quei beni... cioè quando un’azienda ha come attività costruire immobili, sono quei beni che quest’azienda, merce, ha, costruisce per mettere in vendita.

E poi fabbricati rurali e strumentali allo 0,1.

Noi abbiamo fatto questo. E ho fatto, sempre a livello comparativo, cos’hanno fatto gli altri.

Allora, io ricordo, noi sulla prima casa abbiamo fatto lo 0,30; il Comune di Carpi ha fatto lo 0,33; il Comune di Soliera ha fatto lo 0,33; Modena ha fatto lo 0,31; Mirandola ha fatto pari a noi; Parma lo 0,33.

Sono sempre gli stessi, perché io ho fatto in modo comparativo perché sia chiaro la comparazione sommativa IMU... cioè che non falso dicendo o leggendo solo quelli che sono buoni IMU e pessimi TASI, e viceversa, sono gli stessi, in modo che si fa un paragone comparato sommando entrambe le imposte.

Dicevamo, Bondeno 0,33; Sant’Agata Bolognese 0,33.

Dunque, ce ne sono di Comuni che hanno le aliquote più alte di noi.

Beni merce, che noi abbiamo fatto lo 0,25, viene confermato anche da Soliera, da Modena, da Parma, da Bondeno.

Ecco, la TASI ha una caratteristica particolare, perché il legislatore gli ha voluto dare una

veste di tassa, cioè un tributo che si paga per ottenere servizi. Cioè il cittadino dovrebbe pagare questo tributo per ottenere questi servizi... perché infatti è la tassa sui servizi indivisibili dei Comuni, TASI, e i servizi sarebbero quelli di Polizia municipale, illuminazione pubblica, tutti servizi erogati dal Comune, infatti negli atti comunali sono indicati quali sono, proprio previsto dalla legge, che vengono indicati i servizi che saranno coperti, gli importi che saranno oggetto di copertura di TASI. Proprio la legge prevede questo meccanismo, proprio perché si vuol dare la veste... no di imposta, che imposta è una pretesa economica tributaria senza corrispondere nulla, il Comune non corrisponde nessun servizio, la TASI corrisponde questi servizi.

Tra l'altro è previsto che, se noi la prevediamo sulle locazioni, anche l'inquilino dovesse pagarla, anche il mero detentore dell'immobile che abita nell'immobile, in quanto usufruisce dei servizi indivisibili. Noi tutto questo abbiamo evitato, volutamente e coscientemente di farlo, per una ragione puramente pratica: perché, primo, la maggior parte di inquilini non sarebbe stato neanche a conoscenza di dovere, tutto in un colpo, pagare un'imposta che... così, che gli piombava addosso all'improvviso, ma anche difficoltà pratiche, perché era soggetto passivo di imposta, dunque non è che potevamo poi chiederla al proprietario, non c'era obbligazione solidale, è stato chiarito anche dall'ANCI che sono soggetti passivi di imposta separati e, dunque, per cifre anche medio-basse avremmo dovuto recuperare, con uno sforzo notevole, anche abbastanza e dire... poco proficuo, perché quando spendi tot per recuperare una cifra bassa non è che... diciamo che l'efficienza è raggiunta.

Dunque abbiamo cercato di introdurre quest'imposta, di limitarci agli immobili esenti da IMU, come ripeto, così il cittadino non si confonde, o paga l'IMU, o paga la TASI, e non come altri Comuni che, invece, hanno previsto... magari giungono allo stesso risultato, ho citato prima le abitazioni di lusso di Bondeno, dove ha fatto 4 più 2, arriva a 6 come noi, e noi sugli immobili di lusso avevamo fatto 0,6 già in partenza. Il prelievo che subirà il cittadino è identico - identico - però raggiunto con due strade anziché con una, perché, lo ripeto, i beni oggetti colpiti dalla TASI e la base imponibile è la medesima.

Per l'abitazione principale abbiamo introdotto un sistema di detrazioni, a scalare in base al valore della rendita, che è servito proprio perché fare un'aliquota secca, lo 0,25, come ipotizzato da noi in un primo tempo, avevamo che le rendite più basse, fino a 450, avevano un aumento notevole rispetto al prelievo che avevano l'IMU, come percentuale di aumento, e questo non ci sembrava giusto, noi volevamo che il prelievo fosse più basso e con una percentuale abbastanza costante per tutte le tipologie di... e abbiamo notato proprio che questa discriminante dopo i 450 cambiava, dunque abbiamo dovuto introdurre queste detrazioni per riportare ad armonia il prelievo fiscale, dunque, non superiore e sicuramente con una percentuale di prelievo simile per tutte le tipologie di rendite.

Mentre sulle detrazioni dei figli, noi l'abbiamo reintrodotta, non eravamo obbligati, ma penso che siamo tutti d'accordo, è una cosa abbastanza di ragionevolezza, di equità, di premiare le famiglie numerose, di chi ha figli e, dunque, dare una detrazione importante che può cumulare per chi ha tre-quattro figli e, dunque, portarsi un buon risparmio di imposta agevolando le famiglie numerose.

Anche qui abbiamo cercato, con attenzione, di individuare delle aliquote che ci permettessero sì di coprire quel mancato gettito prima casa che, ahimè, non ce lo dà nessuno, Ricordo che il gettito IMU – do anche un numero - ha un gettito di 1.026.000, poco più di 1 milione, è questo che il Comune ipotizza di incassare con queste aliquote.

Non è stato molto diverso e superiore. Tanti Comuni hanno avuto aliquote più alte di noi, noi abbiamo fatto questa scelta, è una scelta abbastanza ragionevole, ci permette di adempiere ai nostri doveri di erogazione dei servizi e di procedere a quell'attività doverosa che dobbiamo intraprendere, tra cui anche il pagamento del debito. Grazie”.

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

“Grazie, Vice Sindaco Monari. Chi chiede la parola? Prego, consigliere Boetti”.

**CONSIGLIERE BOETTI:**

“Mah, così, mentre aspetto Lorenzo, che è andato a fumare, che dovrebbe intervenire lui. Io non ricordo, ma penso in Commissione di averlo chiesto, c'era questa differenza, quindi prima casa TASI, e c'era il discorso dell'affittuario. Cioè se è la prima casa come fa ad esserci l'affittuario? Quindi ne avevamo già ragionato forse questo in Commissione. Cioè se è una prima casa è di proprietà, quindi c'è solo quello lì, e se la do in affitto vuol dire che non è più la prima casa, e quindi l'affittuario non ha ragione di essere.

Quindi tutto questo ragionamento “voglio aiutare l'affittuario”, cosa lo aiuto? Lo aiuto nella seconda casa. Ma la seconda casa è gravata dall'IMU, eventualmente, oppure dalla TASI, però tutte e due insieme non può superare l'aliquota massima dell'IMU. Quindi c'è qualcosa che non mi torna.

Se sono in affitto, e il dispositivo legislativo, quando è stato progettato, e quindi tanti Comuni lo faranno, mi sembra di aver letto da qualche parte che una quota sarà pagata da chi c'è dentro, ma non è proprietario, a quel punto non è più la prima casa, quindi, se non è la prima casa, come può sussistere... sarà la seconda. E, quindi, cosa c'è? C'è l'IMU o c'è la TASI? Perché se la seconda c'è l'IMU, non può pagare la TASI.

Non so se ho...”.

*(Intervento fuori microfono: “Sì, sì”)*

**CONSIGLIERE BOETTI:**

“Questo è un quesito che mi può rispondere dopo, era perché ci ho ragionato, ma qualcosa mi sfugge su quest'oggetto.

Un altro punto sulla TASI, come lei ha ben detto, l'introito, che è di circa... adesso qui mi sembra di averlo letto da qualche parte...”.

*(Intervento fuori microfono: “1.026.000”)*

**CONSIGLIERE BOETTI:**

“...1.026.116, che dovrebbe essere – così, vado a memoria - il 63 per cento di quello che è stato messo nel Regolamento o nella delibera, adesso non so quale di questo qui, che sono circa 1,6 milioni, che sono i servizi di cui una parte va a coprire... cioè vengono coperti dalla TASI. Okay.

Io, seguendo questo ragionamento, che poi riprenderò dopo anche nel bilancio, che cos'ho fatto? Ma era una curiosità, e che quindi mi ha lasciato un po' perplesso. Cioè mi sono andato a cercare in tutte le voci del bilancio, quindi, che possono essere di competenza anche con il discorso TASI, non tutto, ma quasi, mi sono andato a cercare tutti i consumi di acqua, tutti i consumi di gestione calore, tutti i consumi di energia elettrica, tutte le pulizie dei locali, il telefono, cioè mi sono... volevo vedere un attimo come questi importi potevano essere presi in considerazione sulla TASI, e tutti questi importi - quindi è facile anche da cercarlo sul bilancio, perché è un PDF e quindi si fa prestissimo - dà una spesa di questi servizi - io li chiamo tutti “servizi energetici”, non sto lì a “c'è la pulizia di quello o quell'altro” - di circa 1.664.000 euro.

Cioè, se ci fosse una razionalizzazione di questo tipo di spese, e parliamo, circa, di energia elettrica 647.000 euro, su fatture, poi eventualmente già arrivate, perché certo non lo possiamo immaginare, o che può essere la gestione energia famosa, con quel contratto CPL, che mi sembra che sia un capestro che viene portato avanti nonostante ci sono gli immobili terremotati, e quindi sono stati trasferiti, che c'è una barca di quattrini, che sono 413.000 euro sul calore, e se vogliamo analizzare su queste nuove scuole elementari, tra scuola elementare e scuola media ci sono circa 160.000 euro di consumi di energia elettrica, cioè uno dice: come

possiamo andare a razionalizzare - come ho detto prima - questi importi, questi valori? Possiamo avere la TASI più bassa, possiamo avere l'IMU più bassa?

Quindi non c'è la volontà, ecco, a questo punto, dei Servizi preposti, di poter verificare se realmente ci possono essere delle diminuzioni di spesa e andarle a riferire all'Assessore competente, che in questo caso potrebbe anche - e quindi spezzo - abbassare di qualche cosa la TASI e l'IMU. In questo caso la TASI, perché parliamo di questo.

Quindi trovo pretestuoso mettere delle tariffe, quasi le più alte, senza andare a vedere che eventualmente si può, invece, tenere più basse.

E quindi gradirei anche una risposta su quest'oggetto, in attesa che arrivi poi qualcun altro.

Comunque era, sul discorso di prima, la curiosità della TASI sulla casa, se c'è l'affittuario non può essere la prima casa, a meno che non ci sia una cosa particolare. Io non l'ho letto qui, è troppe carte da leggere, quindi se me lo semplifica, per mio interesse, ma anche per gli altri, perché probabilmente uno dice: ma come, se è un affittuario, quando si dovrà andare a pagare, o chi dovrà pagare, o vanno tutti al CAF, oppure quelli del CAF vanno all'Ufficio tributi per capire cosa devono fare. Ci sarà la fila, perché è abbastanza complesso, e quindi deve essere abbastanza chiaro, perché nel Regolamento ci sono, a mio avviso, nel recupero e nel non pagamento, delle vessazioni, cioè mi sembra...

Lorenzo mi ha detto che va bene, perché è la legge che dice così e quindi bisogna rispettare, e ci sono tutti gli articoli, però, andando a leggere, è peggio di Equitalia a momenti, cioè... basta non sgarrare, dai 100 ai 500 euro se mi sbaglio o la ometto, oppure 50 euro per un altro, quindi bisogna essere chiari.

In questo momento, su questa presentazione, e sulla documentazione fornita, della chiarezza non ce n'è. La chiarezza c'è se approfondiamo e ci stiamo sopra dei giorni e ragioniamo, però, così, a pelle, in breve, in dieci minuti facciamo una fatica incredibile, perché ci sono tanti punti che vanno a contrastare l'IMU, anche se è chiaro, a forza di legge l'abbiamo capito, però tanti non possono arrivare subito perché la gente, quando va al CAF, e quello lì, ha fretta, corre, e quindi...

La scadenza, poi, se vogliamo mettere la scadenza il 16 ottobre e il 16 dicembre, come invece tanti Comuni d'Italia, tanti, hanno già pagato a giugno, perché hanno deliberato prima, quindi tanti Comuni possono avere anche fatto di meno di quello che... o di più, non lo sappiamo, questo non lo sappiamo, però sicuramente ci sarà un pagamento delle due rate TASI ravvicinate, molto ravvicinate.

Va beh, facciamo conto, crediamo in quello che ci ha detto il Vicesindaco, le tariffe che saranno più basse e quindi non ce ne accorgeremo, però ce ne accorgeremo, perché andremo sempre verso a dei periodi di magra, i soldi mancano, e quindi se abbiamo dei tributi da pagare uno attaccato all'altro diventa difficile anche riuscire a rispettare delle date, quindi chissà quanti sforeranno il 16 dicembre. Speriamo che paghino, perché poi gli amministratori hanno bisogno di questo, le casse hanno bisogno, la macchina burocratica deve andare avanti, però sicuramente ci sarà molto da ragionare su questa parte amministrativa per andare incontro ai cittadini, perché ai cittadini bisogna andargli anche incontro, non gli si può mica andare incontro solo con la macchina, ci si va incontro anche con degli aiuti fiscali, non sociali. Grazie".

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

"Grazie a lei, consigliere Boetti. Altri? Nessun altro? Allora diamo la parola per la replica all'assessore Monari. Prego, assessore Monari".

*VICE SINDACO:*

"Credo che l'ultimo discorso del Boetti abbia toccato proprio una cosa reale, nel senso della poca chiarezza, della difficoltà, veramente, di orientarsi in questo ginepraio di regole

continuamente cambiate e che mettono anche gli operatori in estrema difficoltà.

Ricordo anche l'anno scorso che la TARES è stata modificata 13 volte in un anno, è intervenuto per 13 volte a cambiare cose anche determinanti, e anche quest'anno... non è arrivato a 13, ma sulla TASI e le altre ha già introdotto, cambiando, così, assimilato all'abitazione principale, l'anno scorso era assimilato i residenti all'estero, quest'anno i residenti all'estero, che ha un'unica abitazione in casa non locata non è più assimilato, e hanno introdotto, giustamente secondo me, anche l'abitazione del separato, che non abita nell'abitazione, però la può considerare lo stesso prima casa perché, per un provvedimento di separazione, non risiede in quell'abitazione, ma ci ha lasciato la moglie, cosa che condivido ma... e sono solo un esempio per dire la difficoltà.

Un'altra cosa che determina è che il cittadino è obbligato, quasi, salvo che non essere particolarmente competente, a ricorrere al professionista, al CAF, per potere pagare. Questa è un'altra cosa assurda, perché poi questi qua si fanno pagare.

Cioè questo... se si rendesse semplice il prelievo fiscale, il cittadino, che metterebbe lì, farebbe chiaramente quanto deve pagare, paga con un bollettino postale, che noi stessi dovremo mandargli a casa, già precompilato, già indicato. Questa è la buona amministrazione. Purtroppo non è così, lo dico con sconforto, con amarezza, ma... perché le condizioni di incertezza, di difficoltà interpretative, di modifiche, così, impediscono i calcoli, impediscono questa, di creare questo sistema, questo rapporto fisco-contribuente, di assistenza. Il Fisco locale deve essere anche in un certo senso un supporto per i cittadini, invece c'è bisogno del consulente per pagare, non dico per fare dichiarazioni, o altro, che... per pagare.

E riguardo alla domanda che mi faceva Boetti: com'è possibile, se è prima casa... Guardavo molti Regolamenti comunali di altri Comuni, cito quello di Mirandola perché ce l'ho qua, dicono: la prima casa, aliquota come noi, 0,30, poi dice: ma se in una prima casa... in caso l'abitazione sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali comodati o altri casi previsti dall'articolo... la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10 per cento.

Dice: eh, ma se ci abita un altro, di fatto, che non è proprietario, chi la occupa, che utilizza i servizi indivisibili di quel Comune, nel limite del 10 per cento del prelievo, il 90... il Comune di Mirandola ha stabilito il minimo, perché sa che poteva fare dal 30 al 10, il 10 per cento lo paga il detentore e il 90 lo paga il titolare del diritto reale, cioè il proprietario.

Questo avviene sull'abitazione principale, ma può avvenire anche su un fabbricato locato, se il Comune prevede che... sul fabbricato locale prevede la TASI, ecco che può stabilire che una quota del prelievo fiscale sia a carico dell'inquilino e, dunque, l'inquilino trovarsi a pagare...

Questi, lo ripeto a scanso di equivoci, non sono problemi del Comune di Finale Emilia, che in nessuno di questi casi ha previsto il versamento della TASI, ma lo dico a titolo informativo, perché chi ha situazioni del genere fuori Comune deve stare attento e leggere i Regolamenti.

Pensate, se uno ha "la sfortuna" di avere due case, una di qua e una di là, deve guardarsi anche due Regolamenti diversi, perché cambiano le regole in modo netto. Questo non lo trovo semplificazione e chiarezza...

Dunque credo che... al consigliere Boetti gli do merito di aver individuato un punto dolente, quello della difficoltà, per tutti, anche per gli operatori, io sono il primo ad alzare la mano, nell'orientarsi in questo. Io a volte mi auguro che si fermino, stiano fermi, non facciano niente, solo per non aumentare il marasma perché... da quando sono qui a gestire questo ruolo, le cose sono continuamente sempre peggiorate da questo punto di vista, dunque... se si fermano penso che ne possiamo beneficiare tutti.

Io *in primis* chiederei la chiarezza al Governo centrale, nell'imposizione fiscale. Grazie".

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:**

"Grazie a lei. Dichiarazioni di voto. Se non ci sono... Prego, consigliere Poletti".

*CONSIGLIERE POLETTI:*

“Io volevo porre una questione al tecnico prima di fare la dichiarazione: da quello che leggo dal Regolamento TASI, sostanzialmente per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere il limite di cui al comma 6.7.6, che sarebbe - leggo qui - l'1 per mille”.

*(Intervento fuori microfono: “Confermo”)*

*CONSIGLIERE POLETTI:*

“Quindi voi avete applicato sui fabbricati rurali l'aliquota massima. Chiedo al tecnico, per avere conferma di questo. Uno poteva non applicarla, ma non voglio fare il giochino scaricabarile di chi non si prende le sue responsabilità, come ha fatto l'Assessore, citando altri Comuni, io dico che... la legge dice – uso il gioco di parole, parlo con il tecnico - che si poteva applicare zero sui fabbricati rurali ad uso strumentale, sostanzialmente”.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

*CONSIGLIERE POLETTI :*

“Okay. Qui è stato messo il massimo. Questo per dimostrare, per l'ennesima volta, che cosa? Che veramente gli agricoltori subiscono, tra l'IMU sui terreni e la TASI al massimo sui fabbricati rurali, una batosta doppia”.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

*CONSIGLIERE POLETTI:*

“Ho capito, però avete messo l'aliquota massima. Okay?”.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

*CONSIGLIERE POLETTI:*

“Eh, certo. E' bassissima... ma vediamo poi... quando è bassa, è bassa, quando è bassa poi si appella ai moltiplicatori... Lasci stare”.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

*CONSIGLIERE POLETTI:*

“Esatto. Lei moltiplica sempre al ribasso, perché cerca di difendersi, in maniera indifendibile, peraltro.

E quindi, davvero, voglio sottolineare questo aspetto, cioè tecnicamente quindi è questo, cioè viene applicata l'aliquota più alta sui fabbricati rurali. Questo è il fatto che...

E, per quanto riguarda... un'altra domanda tecnica, a beneficio del Consiglio: sulla prima casa quest'Amministrazione ha messo lo 0,30, l'aliquota poteva anche non essere applicata in linea generale, o c'era un minimo comunque che doveva essere... visto che è una tassa di scopo, cosiddetta, c'è un parametro minimo sulla prima casa?”.

*(Intervento fuori microfono: “Poteva anche non essere applicata”)*

*CONSIGLIERE POLETTI:*

“Poteva anche non essere applicata sulla prima casa. Questo è quanto.

Quindi sostanzialmente l'aliquota potrebbe essere da zero a 0,33, che è il limite

massimo”.

*(Intervento fuori microfono “A discrezione dell’Ente...”)*

**CONSIGLIERE POLETTI:**

“A discrezione dell’Ente. Voi avete applicato lo 0,30, da zero a 0,33. Questo è, perché i cittadini capiscano di che cosa parliamo, hanno applicato, quindi, un’aliquota molto alta”.

**VICE SINDACO:**

“Su tutti gli immobili il Comune, a discrezionalità, ad applicare al massimo da zero all’aliquota massima, eccetto i terreni agricoli, che sono esenti per legge.

Tolto il caso dei terreni agricoli, che sono esenti per legge, TASI, il Comune, a discrezionalità. Poteva scegliere di replicare su altri immobili, dove c’era l’IMU, alcuni Comuni l’hanno fatto, oppure scegliere, come noi, limitarsi con la TASI solo a quegli immobili dove non pagano l’IMU. Sì, è vero”.

*(Interventi fuori microfono non udibili)*

**VICE SINDACO:**

“Allora, io... confermo. Confermo”.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

**VICE SINDACO:**

“Eh, adesso...”.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

**VICESINDACO:**

“Va bene. Guarda, non replico...”.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:**

“Sì, è meglio che non replichi”.

*(Interruzione di registrazione)*

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:**

“Lei ha terminato il suo intervento, consigliere Poletti?”.

**CONSIGLIERE POLETTI:**

“Voto contrarissimo, a tutto”.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:**

“La ringrazio. Prego, consigliere Biagi. Mi scusi”.

**CONSIGLIERE BIAGI:**

“Brevemente. A parte, va beh, il voto contrario, ovvio. Avevo da porre una questione, che è in parte tecnica e in parte politica, nel senso che ne ho già parlato con... però se non mi ascolta. No, se no aspetto, non è un problema.



Che è una questione in parte tecnica e in parte politica. Dal punto di vista tecnico mi ha già risolto la dottoressa Baravelli. Qual è la domanda? Cioè riguarda la destinazione finale di questi soldi, del gettito TASI. Destinazione finale che è destinata, appunto, a coprire una percentuale dei servizi indivisibili.

Io volevo sapere: dato che la legge non indica quali servizi sono indivisibili e quali... e ho visto che altri Comuni hanno adottato scelte diverse perché, per esempio, noi per esempio abbiamo scelto di coprire il servizio... coprire parzialmente con la TASI il servizio di pubblica sicurezza e vigilanza locale...".

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

**CONSIGLIERE BIAGI:**

"Noi come Comune, sì, loro. ...servizio anagrafe, per esempio, altri Comuni invece funziona il Settore sportivo o culturale, sociale e via dicendo.

Su che base politicamente, diciamo, è stata fatta questa scelta? Anche perché in ordine a questo possono variare ovviamente anche le tariffe, perché se io scelgo un servizio che ha un determinato costo 1.000, per dire, io posso applicare determinate aliquote all'imponibile; se invece io devo coprire un costo di servizio 3.000, le aliquote devono essere ben diverse.

Quindi, insomma, capire il motivo per cui sono stati scelti questi servizi".

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

"Grazie, consigliere Biagi".

**VICESINDACO:**

"Posso rispondere, a domanda?".

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:**

"Stasera è molto indisciplinato".

**VICE SINDACO:**

"No, è un dato... Allora, la legge... lo richiede la legge. Il Comune deve individuare i servizi indivisibili che ritiene... e in quest'individuazione, a totale discrezionalità, alcuni Comuni hanno messo lo sporto, altri hanno messo manutenzioni strade, noi abbiamo messo illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza locale, manutenzioni strade, servizi per la tutela ambientale e servizio di anagrafe.

Allora, perché? Perché la TASI è la tassa sui servizi indivisibili, e l'entrata, per definizione e per meccanismo dell'imposta, deve coprire anche solo parzialmente questi servizi, proprio per giustificare la sua natura di tassa, che ti viene data, però il cittadino dovrebbe - uso il condizionale - ricevere... perché per me, da un punto di vista pratico, che sono abbastanza pratico, mi sembra un'addizionale dell'IMU, voglio essere chiaro, per la base imponibile è uguale.

Però, visto che mi dicono che devo mettere dei servizi indivisibili che io individuo, devo mettere il gettito, e questa deve coprire queste spese, gli dà la veste che gli vogliono dare, cioè di tassa, e non di imposta, e dunque distinta dall'IMU.

Hanno creato, proprio per non fare un'addizionale IMU, che di fatto lo è, ma tecnicamente non lo è, il legislatore ha dovuto dargli una veste di tassa, a copertura di un servizio che dà il Comune, che liberamente può scegliere i servizi che vuole, dunque giustamente hai verificato che altri Comuni hanno fatto altre scelte, però obbliga, la legge, ad indicare quali scegli, gli importi di spesa e il gettito che va a coprire questi servizi.

E questo viene richiesto, lo ripeto, proprio per la struttura della tipologia del tributo, che deve essere proprio di tassa e, dunque, un corrispettivo per l'erogazione di un servizio, e

distinguerla, cercare di tenerla distinta dall'IMU. Da un punto di vista meramente formale e sostanziale è pochissimo, direi, quasi niente. Io la chiamo "un'addizionale dell'IMU", perché alla fine è questo, non è altro".

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Tributi:

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTI** in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

- **669:** il presupposto impositivo della TASI è il *"possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;
- **671:** soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **675:** la base imponibile TASI coincide con quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **679:** il comune con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- **681:** nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **682:** con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e più precisamente per quanto riguarda la TASI:
  - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- **688:** il versamento della TASI viene effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. *Omissis...* Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

*A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, non ancora convertito in legge:* Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 se le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni verranno inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 18 settembre 2014;

- **689:** la determinazione delle modalità di versamento della TASI è rinviata ad uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- **690:** la TASI è applicata e riscossa dal comune;

**RICHIAMATO** infine l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modifiche, in legge n. 68 del 2 maggio 2014, che individua determinate fattispecie di esenzione e precisamente:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali,
- le medesime esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;

**PRECISATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**ATTESO** che l'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con atto di C.C. n. 99 del 24/10/2012, esecutivo, così come modificato con atto di C.C. n. 83 in data odierna, immediatamente eseguibile, ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**PRECISATO che**

- con comunicato stampa N. 137 del 4 giugno 2014, il Dipartimento Finanze del Ministero ha fornito le seguenti precisazioni: *“Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento a quella principale.”*,
- è stato inoltre chiarito che per gli immobili assegnati di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli *“alloggi sociali”* nulla è dovuto dal socio in quanto: *“...in tutte le ipotesi di abitazione principale, comprese quelle assimilate per legge o per regolamento, l’unico soggetto tenuto a pagare la TASI è il proprietario”*

**DATO ATTO che:**

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinino con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti,
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate abbiano effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno di riferimento anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di revisione;

**RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 296/2006:**

- comma 165: la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento,
- comma 167: gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali
- comma 168: gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi
- comma 169: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

**RICORDATO** che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 31 Luglio 2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014;

**RITENUTO** di approvare l’allegato Regolamento comunale per l’applicazione della TASI (Allegato 1), rinviando alla delibera di approvazione delle aliquote l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il Regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con l’entrata da TASI;

**PRESO ATTO**, altresì che

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione dei commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** il parere favorevole/non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 del 09/07/2014, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2);

**VISTI** altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente,
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

**DATO ATTO**

- che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare preposta come risulta dal verbale conservato agli atti d'ufficio;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizi finanziari, D.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000

Con voti favorevoli n.10 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Lodi, Molesini, Golinelli, Gulinelli), contrari n.6 (Poletti, Borgatti, Palazzi, Garutti, Biagi, Boetti) di n.16 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente,

**DELIBERA**

- A)** Di approvare quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto;
- B)** Di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

- C)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, il 1° gennaio 2014;
- D)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2 del DLgs. n. 446/1997;
- E)** di stabilire che, per il solo anno 2014, la prima rata per il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso avrà scadenza entro il 16 ottobre con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento succitato

Con voti favorevoli n.10 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Lodi, Molesini, Golinelli, Gulinelli), contrari n.6 (Poletti, Borgatti, Palazzi, Garutti, Biagi, Boetti) di n.16 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente,

#### **DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, considerato che il tributo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre fornire ai contribuenti i parametri di calcolo e gli oggetti imponibili.

Allegati: 1) Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  
2) Verbale n. 4/2014 del Collegio dei Revisori dei conti

**OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) -  
APPROVAZIONE**

**COMUNE DI FINALE EMILIA  
Provincia di Modena**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEL  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Assimilazioni
- Art. 8 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 9 - Dichiarazione
- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Attività di controllo, sanzioni e interessi
- Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 14 - Riscossione coattiva
- Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 16 - Clausola di adeguamento



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo è il Comune di Finale Emilia. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 - Presupposto impositivo**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree edificabili di cui all'art. 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.
4. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 5 - Base imponibile**

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 2 e 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 5 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con atto di Consiglio Comunale n. 99 del 24/10/2012 e s.m.i..
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento o la differenziazione dell'aliquota in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 - Assimilazioni**

1. L'assimilazione all'abitazione principale è applicata nei casi fissati dal comma 2 art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 22/12/2011, n. 214, ovvero:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) a un unico immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. L'assimilazione all'abitazione principale è applicata inoltre, nei casi di cui all'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con atto di Consiglio Comunale n. 99 del 24/10 /2012 e s.m.i..
3. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può esercitare la facoltà prevista dal comma 2 art. 13 del D.L. 201/2011 deliberando ulteriori casi di assimilazione.

#### **Art. 8 - Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, e per le unità immobiliari ad esse equiparate, stabilendo l'ammontare e il modo di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Nell' ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

#### **Art. 9 - Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

#### **Art. 10 - Versamenti**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale o altre modalità previste dalla legge.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta in conformità a quanto risultante dalla dichiarazione, nei termini di cui al successivo comma 4.
4. Il soggetto passivo esegue il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle

aliquote approvate dal Comune per l'anno di riferimento. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, fatto salvo l'eventuale conguaglio.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'importo è superiore o uguale a € 12,00 il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dell'imposta dovuta con la rata a saldo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

#### **Art. 11 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Non si procede al rimborso di somme fino a €. 1200.
4. Sulle somme rimborsate, spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

#### **Art. 12 - Attività di controllo, sanzioni, interessi**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie concernenti il tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata in caso di versamenti tempestivamente eseguiti ma effettuati erroneamente ad altro comune, ente o concessionario.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 €.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 €.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 15,00.
12. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività

#### **Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune e rilasciate da primaria compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato;
  - d) le sanzioni sono dovute per intero.

#### **Art. 14 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 o altre forme previste per legge.

**Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

**Art. 16 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI) - APPROVAZIONE**

**COMUNE DI FINALE EMILIA**  
**Modena**

**COLLEGIO DEI REVISORI**  
**Verbale n. 4 del 9.7.2014**

Il giorno 9 Luglio 2014, alle ore 20.00, presso la sede operativa del Comune di Finale Emilia, Via Monte Grappa n. 6, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, in proseguimento dell'incontro tenutosi in data 3.7.2014 dalle ore 15.00.

Sono nuovamente presenti il Presidente Rag. Andrea Amaini ed i revisori Avv. Giorgio Bigarelli e Rag. Vito Rosati.

E' pure presente la Responsabile del Servizio Ragioneria, Dott.ssa Cinzia Baravelli.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno, la cui discussione ha avuto inizio il 3.7.2014, sono i seguenti:

- 1) Parere relativo alle modifiche da apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale propria (IMU)
- 2) Parere relativo alla proposta di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- 3) Parere relativo alla proposta di approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)
- 4) Pareri sulle proposte di emendamento al bilancio di previsione 2014

Il 1° argomento trattato è il seguente:

- 1) PARERE RELATIVO ALLE MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)

Il Collegio dei revisori, analizzata la proposta di modifica al suddetto Regolamento, rileva che la formulazione degli artt. 5 e 5 bis, ricalcando pedissequamente il disposto dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6.6.2012, n. 74, risulta conforme alla gerarchia delle fonti normative; ma detta formulazione potrebbe determinare sperequazioni del trattamento tributario rispetto a situazioni oggettivamente uguali quanto all'agibilità degli immobili, da cui risulterebbero violati i principi sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Non ravvisando irregolarità nella nuova bozza,

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

esprime parere favorevole sulla proposta di modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale propria (IMU)

Si passa ora all'analisi del 2° argomento:

**2) PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Analizzata la proposta di approvazione al suddetto Regolamento e non ravvisando irregolarità nella relativa bozza,

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

esprime parere favorevole sulla proposta di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Si analizza ora il 3° argomento posto all'ordine del giorno:

**3) PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Il Responsabile della Ragioneria informa il Collegio che, alla luce di recenti modifiche alla norma di riferimento ed alla emanazione da parte di Anci di una nota esplicativa, la bozza di Regolamento deve essere rivista. Il Collegio dei revisori ne prende atto e ricorda che comunque tale Regolamento deve essere approvato entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 31.7.2014.

Si analizza ora l'ultimo argomento posto all'ordine del giorno:

**4) PARERI SULLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Il Collegio,

premesso che:

- sono stati presentati in tempo utile (entro il 2.7.2014) n. 19 emendamenti al Bilancio di previsione 2014 che di seguito si elencano:
  - Emendamento n. 1 prot. 17536 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 2 prot. 17537 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 3 prot. 17539 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 4 prot. 17542 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 5 prot. 17543 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 6 prot. 17544 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 7 prot. 17545 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 8 prot. 17546 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 9 prot. 17547 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 10 prot. 17548 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 11 prot. 17549 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 12 prot. 17550 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 13 prot. 17551 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 14 prot. 17552 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 15 prot. 17553 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 16 prot. 17554 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 17 prot. 17556 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 18 prot. 17557 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord
  - Emendamento n. 19 prot. 17558 del 2.7.2014 presentato dal gruppo consiliare Lega Nord



- è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in conformità col Regolamento di contabilità dell'ente:
  - il parere di regolarità tecnica da parte dei Responsabili dei servizi interessati alle variazioni
  - il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio ragioneria con annessa sintesi dell'ammissibilità o meno degli emendamenti presentati
- con proprio verbale n. 3 del 6.6.2014 ha esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e i relativi documenti ad esso allegati, esprimendo sugli stessi parere favorevole sotto l'aspetto tecnico - contabile

Esaminati tali emendamenti, che per completezza si allegano al presente verbale, condivide e fa proprie le motivazioni espresse dai Responsabili interessati e dal Responsabile del Servizio ragioneria, valutazioni alle quali si rimanda e che sono riassunte nel parere finale predisposto dal Responsabile del Servizio ragioneria, ed

**esprime i seguenti pareri**

Emendamenti	Pareri tecnici/contabile	Parere Collegio
n. 1 (prot. 17536/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 2 (prot. 17537/2.7.2014)	Non ammissibile	Non ammissibile
n. 3 (prot. 17539/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 4 (prot. 17542/2.7.2014)	Non ammissibile	Non ammissibile
n. 5 (prot. 17543/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 6 (prot. 17544/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 7 (prot. 17545/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 8 (prot. 17546/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 9 (prot. 17547/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 10 (prot. 17548/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 11 (prot. 17549/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 12 (prot. 17550/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 13 (prot. 17551/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 14 (prot. 17552/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 15 (prot. 17553/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile
n. 16 (prot. 17554/2.7.2014)	Non ammissibile	Non ammissibile
n. 17 (prot. 17556/2.7.2014)	Non ammissibile	Non ammissibile
n. 18 (prot. 17557/2.7.2014)	Non ammissibile	Non ammissibile
n. 19 (prot. 17558/2.7.2014)	Ammissibile	Ammissibile

Inoltre le variazioni proposte non comportano una influenza sui risultati del patto di stabilità interno tali da alterare la programmazione già effettuata in sede di predisposizione del bilancio.

Il Collegio richiama le raccomandazioni precedentemente espresse in sede di valutazione del bilancio di previsione sottolineando nuovamente la necessità di presidiare con attenzione l'andamento delle entrate in funzione del mantenimento dell'equilibrio di bilancio di cui non appare allo stato superata la precarietà.

Si ribadisce la necessità di evitare, per quanto possibile, il sostenimento di spese non orientate al finanziamento dei servizi essenziali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, si procede con l'approvazione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

F.to Rag. Andrea Amaini

F.to Avv. Giorgio Bigarelli

F.to Rag. Vito Rosati



# COMUNE DI FINALE EMILIA

## PROVINCIA DI MODENA

### ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI \_\_\_\_\_  
NR. 85 DEL 14/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 02/07/2014

IL RESPONSABILE

*F.to CINZIA BARAVELLI*

### SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 02/07/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to CINZIA BARAVELLI*

**COMUNE DI FINALE EMILIA**  
**PROVINCIA DI MODENA**

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

**IL PRESIDENTE**

*F.to MICHELE SCACCHETTI*

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

*F.to MONICA MANTOVANI*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/07/2014 al 09/08/2014

*Lì, 25/07/2014*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to MONICA MANTOVANI*

---

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

*Lì, 25/07/2014*

**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

*MONICA PADOVANI*

---

**ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 04/08/2014.**

*Lì,*

---

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

*Lì, .....*

**p. IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**L'IMPIEGATO ADDETTO**